



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**301
14/08/2026**

OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA E PRECAUZIONALE ALLA BALNEAZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE LA FOCE DEL RIO RECILLO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE SPIAGGE LIBERE "RECILLO 1" E "RECILLO 2".

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 14 agosto 2026, il Comune di Minturno è stato informato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, a seguito di una segnalazione pervenuta alla stessa da parte di un cittadino, circa la presenza di una fuoriuscita anomala di acque nel Rio Recillo;
- a seguito della predetta comunicazione, personale tecnico del Comune di Minturno, unitamente a personale tecnico di Acqualatina S.p.A., si è prontamente recato sul posto per effettuare le necessarie verifiche;
- nel corso del sopralluogo è stata riscontrata la presenza di una fuoriuscita anomala di acque nel Rio Recillo;
- a seguito dell'intervento effettuato, la predetta fuoriuscita è stata prontamente arrestata;

PRESO ATTO CHE:

- con nota Acqualatina S.p.A. prot. ACQLT-2026U-0012131 del 14/08/2026, avente ad oggetto *"Comunicazione relativa a temporanea problematica di funzionamento dell'impianto di sollevamento Ricillo nel Comune di Minturno"*, la Società ha comunicato che, nella prima mattina della medesima giornata, è stata riscontrata una problematica relativa all'avviamento automatico di due delle elettropompe installate presso il sollevamento e al sistema di telecontrollo, con conseguente funzionamento parziale dell'impianto;
- con la medesima nota Acqualatina S.p.A. ha comunicato che il proprio personale è tempestivamente intervenuto per il ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio e che sono in corso attività di pulizia e sanificazione mediante autospurgo del tratto terminale del Torrente Rio Ricillo, finalizzate a prevenire eventuali criticità di natura ambientale;

CONSIDERATO CHE:

- il Rio Recillo sfocia direttamente nel mare, nel tratto di litorale comunale occupato da parte delle spiagge libere denominate "Recillo 1" e "Recillo 2";

- pur essendo state ripristinate le ordinarie condizioni di esercizio dell'impianto ed essendo in corso le attività di pulizia e sanificazione del tratto terminale del Rio Recillo, si ritiene necessario adottare, in via temporanea e precauzionale, idonee misure a tutela della salute dei bagnanti;
- ARPA Lazio, su richiesta di questo Comune, effettuerà appositi campionamenti delle acque interessate, finalizzati alle necessarie verifiche analitiche;
- nelle more dell'acquisizione degli esiti delle predette verifiche analitiche, appare opportuno applicare il principio di precauzione, disponendo temporaneamente il divieto di balneazione nel tratto di mare immediatamente prospiciente la foce del Rio Recillo;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare, in via precauzionale, idonee misure a tutela della salute pubblica, disponendo l'interdizione temporanea della balneazione nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la foce del Rio Recillo;

RITENUTO, in particolare, di individuare quale area interessata dal divieto il tratto di mare compreso tra 25 metri a destra e 25 metri a sinistra della foce del Rio Recillo, per complessivi 50 metri di fronte costiero nel tratto tra le spiagge libere "Recillo 1" e "Recillo 2";

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, recante "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTE le ulteriori disposizioni vigenti in materia di tutela della salute pubblica e delle acque di balneazione;

VISTO l'art. 50 del dlgs. 267 18 agosto 2000 s.m.i. (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di emissione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità, dell'igiene e della salute pubblica

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è disposto, in via temporanea e precauzionale, il DIVIETO DI BALNEAZIONE nel tratto di mare prospiciente la foce del Rio Recillo, compreso tra le spiagge libere "Recillo 1" e "Recillo 2", per un'estensione di 25 metri a destra e 25 metri a sinistra della foce, per complessivi 50 metri di fronte costiero, come individuato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Il divieto decorre dalla pubblicazione della presente Ordinanza e permane fino a successivo provvedimento di revoca, da adottarsi a seguito dell'acquisizione degli esiti delle verifiche analitiche effettuate da ARPA Lazio.
2. Ad Acqualatina S.p.A., in relazione alle attività già avviate e comunicate con la nota sopra richiamata:
 - a. di portare a completamento, con la massima tempestività, le attività di pulizia e sanificazione mediante autosurgimento del tratto terminale del Rio Recillo interessato dall'evento;
 - b. di comunicare tempestivamente al Comune di Minturno l'avvenuto completamento delle predette attività;
 - c. di trasmettere una dettagliata relazione in merito alle cause dell'evento, agli interventi effettuati, alle operazioni di pulizia e sanificazione svolte, ai risultati conseguiti e alle misure adottate o programmate al fine di evitare il ripetersi di analoghi fenomeni.

Resta salva l'adozione di ogni ulteriore provvedimento a tutela della salute pubblica qualora gli esiti delle verifiche analitiche effettuate da ARPA Lazio o ulteriori elementi sopravvenuti ne evidenzino la necessità.

DISPONE

- l'apposizione, in prossimità dell'area interessata, di idonea segnaletica recante l'indicazione "DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE";
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Minturno;
- la massima diffusione del presente provvedimento attraverso i canali istituzionali dell'Ente.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente Ordinanza sia notificata/trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Acqualatina S.p.A.;
- ARPA Lazio;
- ASL Latina;
- Capitaneria di Porto di Gaeta – Guardia Costiera;
- Comando di Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Scauri.

Gli organi di vigilanza sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

- che, salvo che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo o penale ai sensi delle vigenti normative, l'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza La violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, con l'applicazione delle modalità previste dalla Legge 689/1991."
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto disposto dalla L. 1034 del 06.12.1971, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni in applicazione del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Sindaco

GERARDO STEFANELLI / ArubaPEC S.p.A.